

Art. 4***Assistenza per le richieste di notifica***

1. Su domanda dell'autorità richiedente, il Ministero dell'economia e delle finanze procede, secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nel territorio nazionale, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni, ivi compresi quelli giudiziari concernenti un credito o il suo recupero, emanati dallo Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente.
2. La domanda di notifica contiene il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione del destinatario, cui l'autorità richiedente ha normalmente accesso. La domanda contiene, altresì, la natura, l'oggetto dell'atto o della decisione da notificare e, se del caso, il nome e l'indirizzo del terzo debitore, il credito cui si riferisce l'atto o la decisione ed ogni altra informazione utile.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze informa immediatamente l'autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica, comunicando la data in cui l'atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario.

Art. 5***Assistenza per il recupero dei crediti***

1. Su domanda dell'autorità richiedente, il Ministero dell'economia e delle finanze dà corso, sulla base dei titoli esecutivi ricevuti, al recupero dei crediti di cui all'articolo 1 sorti nello Stato membro in cui essa ha sede, secondo la normativa vigente per il recupero dei crediti analoghi sorti nel territorio nazionale; detti titoli, che hanno diretta ed immediata efficacia esecutiva, sono equiparati ai ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. L'autorità richiedente può formulare una domanda di recupero soltanto:
 - a) se il credito o il titolo che ne permette l'esecuzione non sono contestati nello Stato membro in cui essa ha sede, salva l'espressa volontà di procedere comunque al recupero in caso di contestazione;
 - b) quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le procedure di recupero e nel caso in cui le misure adottate non porteranno al pagamento integrale del credito.
3. La domanda contiene:
 - a) il nome, la denominazione o ragione sociale, l'indirizzo o la sede e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione delle persone fisiche, delle persone giuridiche o di terzi debitori che detengono beni patrimoniali;
 - b) il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione dell'autorità richiedente;
 - c) il titolo esecutivo in base al quale si richiede il recupero, emesso nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente;
 - d) la natura e l'importo del credito, specificando la somma dovuta a titolo di capitale, interessi, eventuali penali, ammende e spese, nelle monete degli Stati membri in cui hanno sede l'autorità richiedente e quella adita;
 - e) la data di notificazione del titolo esecutivo all'interessato da parte dell'autorità richiedente o dell'autorità adita;
 - f) l'indicazione della data a decorrere dalla quale e il periodo durante il quale è possibile, secondo le disposizioni vigenti nello Stato membro richiedente, procedere al recupero;